



## STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI



## PREAMBOLO

Le finalità educative dell'Istituto "CRISTO RE" esigono che le singole persone che entrano a far parte della comunità scolastica-educativa e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla sua vita e collaborino a fare della Scuola "un ambiente comunitario scolastico permeato dalla spirito evangelico di libertà e carità"( Gravissimum Educationis, n. 8).

La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la conoscenza e l'accettazione del **Progetto Educativo**, ha come scopo l'arricchimento della realtà educativa della scuola e richiede un atteggiamento costruttivo di consiglio , di proposta, di iniziativa e di riservatezza.

L'incontro tra le diverse componenti della comunità scolastica-educativa e la loro comune partecipazione alla vita della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell'approfondimento del Progetto Educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella elaborazione di nuove soluzioni.

## INTRODUZIONE

### Art.1 – Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità scolastica "CRISTO RE" per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo Spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il **Consiglio d'Istituto**, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine si stabilisce la costituzione di un **unico Consiglio** per le scuole presenti nell'Istituto cioè **Scuole dell'Infanzia e Primaria**.

Oltre a tale consiglio si articolano anche i seguenti organi collegiali:

**collegio dei docenti,**  
**consiglio di intersezione**  
**consiglio di interclasse.**

### Art. 2 – Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dalla Cooperativa Sociale "Disegniamo un sorriso" ONLUS, e le sue specifiche **finalità educative**, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo

collegiale, dovrà essere vagliato, concordato ed approvato, con e dal Gestore scolastico, in sintonia con le suddette finalità istituzionali, secondo quanto esposto nello **specifico Progetto Educativo**, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

## CAPITOLO I – CONSIGLIO D'ISTITUTO

### Art.3 – Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore*: un rappresentante da esso designato;
- *Coordinatore delle Attività Didattiche*;
- *Docenti*: n. 2 Scuola dell'Infanzia, n.4 Scuola Primaria.
- *Genitori*: n. 3 Scuola dell'Infanzia, n. 3 Scuola Primaria .
- *Personale non docente* : un rappresentate eletto.

La rappresentanza ai rispettivi settori (Scuola dell'Infanzia e Primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico o di frequenza dell'alunno), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2'.

La prima riunione del Consiglio d'Istituto, dopo ciascun rinnovo elettorale, è indetta dal Coordinatore delle Attività Didattiche in qualità di Capo d'Istituto, per l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e delle altre prime formalità.

### Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze dell'Ente Gestore nel suo rappresentante, del collegio dei Docenti e dei Consigli di intersezione e di interclasse, ha potere ponderante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e

dell'attività scolastica, che corrisponda alle finalità educative dell'Istituto.

In particolare:

1. Adotta il regolamento interno dell'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto in materia di autonomia (DPR 275/99);
2. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente ed il Vice-presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione, e a maggioranza relativa nella terza votazione;
3. mantiene i contatti con il corpo docente, con i rappresentanti di intersezione e di interclasse;
4. promuove iniziative di formazione permanente per i genitori;
5. esprime parere sull'andamento generale della scuola;
6. può deliberare l'istituzione di una Giunta esecutiva, composta da due membri di diritto: il Capo d'Istituto, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che funge da segretario, e da quattro membri eletti dal Consiglio: un docente, un rappresentante del personale amministrativo ed ausiliario e due genitori. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività di competenza del Consiglio. Di norma non è consentita delega del Consiglio del proprio potere deliberante.

#### **Art. 5 – Funzioni del Presidente**

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'articolo 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli.

Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri Organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Esso, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di

rappresentanza il Consiglio provvederà all'Elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 6 – Durata in carica del Consiglio D'Istituto.**

Il C.I. dura circa 3 anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

I consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà alle elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per il consiglio di Intersezione e di interclasse.

#### **Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere.**

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le convocazioni vanno concordate con il Coordinatore delle Attività Didattiche e con l'Ente Gestore.

Le proposte per l'"ordine del giorno" per le riunioni possono essere presentate al Presidente dai vari Rappresentati degli O.C., almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà, l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Prima che inizi la discussione dell'ordine del giorno, su proposta di un consigliere e se è favorevole la metà più uno dei presenti, il Consiglio approva l'inserimento di argomenti non previsti ed aventi carattere d'urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di

almeno metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, ai rappresentanti di intersezione e di classe ed esposte nella sala di Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta ogni qualvolta si vota la designazione del Presidente scaduto o per questioni riguardanti problemi delicati. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Quando la votazione avviene segretamente, si costituisce, per lo scrutinio, un seggio composto dal Presidente, dal segretario e da un terzo consigliere scelto dal Presidente.

#### **Art. 8 – Riunione congiunta dei vari Organi collegiali.**

Su convocazione del Rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo con il Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei Vari Organi collegiali, per seguenti motivi:

- a) esame ed approvazione modiche alla statuto;
- b) discussione e decisione sui problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

### **CAPITOLO II – COLLEGIO DOCENTI**

#### **Art. 9 - Composizione e riunioni**

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, Infanzia e Primaria. E' presieduto dal Coordinatore delle Attività Didattiche.

Esercita funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore delle Attività Didattiche che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore delle Attività Didattiche ne avvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi

componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

#### **Art. 10 – Competenze**

Il Collegio Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b) formula proposte al Coordinatore delle Attività Didattiche per la formazione e la composizione delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
- c) Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure di miglioramento dell'attività scolastica.
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il consiglio di interclasse;
- e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) valuta le iniziative di aggiornamento proposte per i docenti dell'Istituto;
- g) elegge i docenti incaricati di collaborare con il Coordinatore delle Attività Didattiche nella seguente misura: uno per la Scuola dell'Infanzia, due per la scuola Primaria
- h) Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe, sottoponendone l'attuazione al Gestore e alla Coordinatrice delle attività Didattiche;

- i) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e Pareri dei consigli di intersezione e di interclasse, sottoponendole a tempo debito al Consiglio d'Istituto.

### **CAPITOLO –III – Consigli di intersezione / di interclasse**

#### **Art. 11 – Composizione**

- a) Il Consiglio di intersezione interessa la Scuola dell'Infanzia, il consiglio di interclasse interessa la scuola Primaria. Essi sono composti da tutti i docenti in servizio nei vari plessi, compresi gli specialisti e da un rappresentante di genitori rappresentante di sezione e classe regolarmente eletto.
- b) I consigli di intersezione e di interclasse sono presieduti dal Coordinatore delle Attività Didattiche o da un docente da esso delegato, si riuniscono due volte a quadrimestre in orari non coincidente con quello delle lezioni, per "... formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione..." e per "...agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni" ( D.lgs. del 16/04/994 n.297, art.5).

#### **Art. 12 – Competenze**

*Il Rappresentante di intersezione e di interclasse ha il diritto di:*

1. farsi portavoce dei problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio d'Istituto;
2. informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione alla Dirigenza Scolastica, circa gli sviluppi di iniziative avviate e proposte alla direzione, dal corpo Docente, dal Consiglio d'Istituto;
3. ricevere le convocazioni alle riunioni del consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
4. convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Dirigenza Scolastica, in cui sia specificato l'ordine del giorno;
5. avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con

l'organizzazione scolastica;

6. essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro ( art. 39 TU ).

*Il Rappresentante di intersezione e di interclasse non ha il diritto di:*

1. occuparsi di casi singoli;
2. trattare gli argomenti di esclusiva competenza degli Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti alla didattica e al metodo di insegnamento).

*Il Rappresentante di intersezione e di interclasse ha il dovere di :*

1. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'Istituzione scolastica;
2. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
3. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;
4. informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola,
5. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
6. conoscere il Progetto Educativo e il Regolamento d'Istituto;
7. conoscere i compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della Scuola.

*Il Rappresentante di intersezione e di interclasse non è tenuto a:*

1. farsi promotore di collette;
2. gestire un fondo cassa per la scuola;
3. comprare materiale alla classe o alla scuola o alla didattica.

**CAPITOLO IV – ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI****Art. 13 – Elettorato.**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta elusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto a voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola.

L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Per il personale non docente vale l'art. 14 b.

**Art. 14 – Candidature**

Per il consiglio d'Istituto:

- a. personale docente : tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;
- b. personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- c. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

Per la rappresentanza di intersezione/interclasse:

tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

**Art. 15 – Svolgimento delle elezioni.**

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Coordinatore delle Attività Didattiche in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

**Art. 16 – Interpretazione, integrazione e modifica dello "Statuto".**

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione da parte dei rappresentati degli O.C..

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciamo richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

**Art. 17 – Vigore del presente "Statuto"**

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2009/2010. Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermare definitivamente il testo .

**Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore**

---

Nel presente Regolamento con il termine il "Rappresentante Legale" si indica il Gestore suo delegato per i compiti relativi alle varie funzioni nello stesso Istituto.